REGOLAMENTO (CEE) N. 2951/84 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1984

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa ; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 908/84 della Commissione, del 3 aprile 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento dei pomodori (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 43,24 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 1984 ;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83 (5), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati ; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 908/84 ;

considerando che per i pomodori polacchi il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento ; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È percepita all'importazione dei pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), originari della Polonia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,34 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1984.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 4. 4. 1984, pag. 8.
(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(5) GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.
(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione